Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 294 del 14 dicembre 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 dicembre 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 103

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 20 novembre 1985, n. **1/25.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie. Applicazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni.

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 20 novembre 1985, n. **1/25.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie. Applicazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare n. 1 del 31-8-1981, contenente disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 12-3-1981 e successive modificazioni, è così modificata:

1) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 2 sono sostituite dalle seguenti:

«Tra le obbligazioni accessorie o strumentali di cui all'ultimo comma dell'articolo in riferimento deve intendersi ricompresa l'apertura di conti e/o depositi presso banche non residenti. Tali conti e/o depositi, al rientro in Italia del titolare, devono essere chiusi e per le relative disponibilità e/o valori si applicano le disposizioni di cui ai titoli III - IV e V del decreto».

2) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 3 sono sostituite dalle seguenti:

«Tra le garanzie prestate da non residenti che possono essere accettate da residenti vanno, tra l'altro, annoverate le garanzie personali, come le fidejussioni e gli avalli, le garanzie reali, ivi compresi i depositi cauzionali, nonché le eventuali obbligazioni derivanti da lettere di patronage.

Nel caso in cui le garanzie di cui al primo comma dell'articolo in riferimento comportino oneri il cui trasferimento deve essere preventivamente autorizzato, i residenti in favore dei quali la garanzia viene rilasciata devono rendere edotti i loro garanti della condizione cui è subordinato il trasferimento degli oneri».

3) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 7 sono sostituite dalle seguenti:

«Le autorizzazioni particolari degli organi valutari all'effettuazione di determinate operazioni abilitano le banche all'esecuzione dei conseguenti regolamenti con l'osservanza delle disposizioni di cui al titolo II del decreto, salvo che non sia diversamente disposto nelle autorizzazioni stesse.

Le istanze di autorizzazione rivolte al Ministero del tesoro e al Ministero del commercio con l'estero possono essere inoltrate sia direttamente che per il tramite di banca abilitata e devono essere presentate in carta legale.

In tali istanze devono essere indicate, oltre alle caratteristiche essenziali dell'operazione, anche i seguenti elementi:
— capitale sociale e/o ogni altro dato utile per individuare la consistenza patrimoniale del richiedente;
— numero dei dipendenti;
— fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato;
— attestazione bancaria da cui risulti l'affidabilità dell'istante.

Per le istanze inoltrate direttamente dagli interessati, questi devono aver cura di indicare la banca presso la quale intendono appoggiare l'operazione.

Le istanze dirette all'Ufficio italiano dei cambi devono essere inoltrate in carta semplice per il tramite di banca abilitata e compilate secondo i criteri enunciati per le richieste inoltrate ai sopra richiamati dicasteri.

La presentazione delle domande di proroga è comprovata dalla data di protocollo in arrivo, apposta sulle richieste dall'amministrazione ricevente. I provvedimenti di diniego ovvero gli atti interlocutori devono essere trasmessi entro il trentesimo giorno successivo a quello della presentazione delle richieste; l'osservanza del termine è comprovata dalla data di protocollo in partenza, apposta sui provvedimenti dell'amministrazione che li ha adottati».

4) Nelle disposizioni di attuazione dell'articolo 8:

— al punto 2) «Impieghi in valuta delle banche abilitate mediante linee di credito con non residenti», il primo comma è modificato come segue:

«Le banche abilitate possono concedere facilitazioni in valuta a banche e primaria clientela non residenti (linee di credito passive) di durata non superiore a diciotto mesi sempreché siano destinate a finanziamenti di operazioni commerciali e relativi accessori, alle quali partecipino o meno residenti».

— al punto 4) «Impieghi bancari in valuta estera in favore di residenti» sono abrogate le disposizioni del paragrafo D) «Finanziamento di crediti derivanti da esportazioni e prestazioni di servizi con regolamento posticipato fino a diciotto mesi».

5) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 9 sono modificate come segue:

«1) *Regolamenti mediante compensazioni valutarie*

Il regolamento mediante compensazione valutaria di debiti e crediti verso l'estero di un medesimo operatore residente, derivanti dall'effettuazione di operazioni autorizzate in via generale o per le quali sia stata già rilasciata l'eventuale autorizzazione particolare, può essere eseguito:

a) ad iniziativa bancaria, qualora la compensazione:
  i) sia implicita nella causale di esborso o di introito (come, ad esempio, nei saldi di riassicurazione);
  ii) ovvero concerna:
    — crediti e debiti relativi ad operazioni commerciali già eseguite in dogana e/o accessori commerciali (spese di trasporto, compensi di mediazione, provvigioni, sconti, abbuoni, spese doganali, tasse, interessi per ritardati pagamenti, ecc.);

— crediti e debiti di spedizionieri residenti nei confronti di propri corrispondenti non residenti. In tal caso devono essere osservate le disposizioni di cui alla causale 9) dell'allegato A) al decreto;
— crediti e debiti relativi a servizi telefonici, postali, radiotelegrafici e radiotelevisivi di cui alla causale 7) del citato allegato;
— crediti e debiti relativi a spese portuali detraibili da noli incassati dagli agenti raccomandatari ai sensi della causale 3) del ripetuto allegato;
— crediti (canoni di locazione e simili) e debiti (spese di cui alla causale 71) derivanti dalla gestione di immobili siti all'estero di proprietà di residenti;
— crediti relativi a premi incassati all'estero da brokers assicurativi non residenti per conto di imprese di assicurazioni residenti e debiti relativi ad indennizzi anticipati all'estero dai brokers medesimi nonché a provvigioni maturate a favore di questi ultimi per la conclusione di affari di assicurazioni con non residenti (osservate le disposizioni di attuazione «Norme comuni» delle causali 22) e segg. - punto 4);
— indennizzi corrisposti da imprese di assicurazioni e rate di premio non scadute relative alla polizza per la quale si paga il danno ovvero premi per altre polizze che l'assicurato abbia o abbia avuto con la compagnia assicuratrice.

Si precisa che le banche possono procedere al regolamento in via compensativa anche nel caso in cui le relative partite di credito e/o debito non siano state regolate nei termini autorizzati, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni in materia di segnalazioni di inadempienza.

b) previa autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, negli altri casi.

Si precisa che la competenza autorizzatoria dell'Ufficio è riferibile anche alle partite di debito e credito relative ad operazioni già autorizzate in via particolare anche da altri organi valutari. Le banche, all'atto della richiesta all'Ufficio italiano dei cambi per l'autorizzazione della compensazione, devono inoltrare, in luogo della sottostante documentazione che dovranno in ogni caso esaminare ed invalidare ai fini valutari, un prospetto riepilogativo nel quale debbono evidenziare la natura delle operazioni sottostanti, nonché gli importi e le scadenze dei relativi impegni di regolamento.

2) *Regolamenti in lire interne*

Il regolamento tra residenti e non residenti può essere effettuato in lire interne esclusivamente nei seguenti casi:

a) pagamenti in favore di vettori ed armatori non residenti di noli e di biglietti di passaggio, osservate le disposizioni di cui alle causali 1) e 50) dell'allegato A;

b) pagamenti fino ad un massimo di lire 1.000.000, a fronte di noli camionistici dovuti ad autotrasportatori residenti in paesi confinanti con l'Italia, o in altri paesi OCSE, per il trasporto a destino da o verso tali paesi di merci importate o esportate, qualora ciò si renda necessario per consentire a detti autotrasportatori di sopperire a spese in Italia e risultino osservate le disposizioni di cui alla causale 1) dell'allegato A;

c) pagamenti, fino ad un massimo di lire 400.000, eseguiti da provveditori marittimi residenti in favore di comandanti, direttori e capi stewards di navi estere, a titolo di compensi d'uso per provviste di bordo da questi ultimi ordinate, osservate le disposizioni di cui alla causale 8*c*) dell'allegato A;

d) indennizzi corrisposti da compagnie di assicurazione operanti in Italia a favore di non residenti, in dipendenza di contratti di assicurazione di responsabilità civile automobilistica stipulati con residenti, osservate le disposizioni di cui alla causale 26) dell'allegato A;

e) rimborsi di spese di viaggio e soggiorno sostenute in Italia da amministratori non residenti di società residenti per motivi inerenti tale loro attività;

f) anticipi, rimborsi e pagamenti di spese di viaggio, soggiorno e di diarie in favore di personale tecnico inviato in Italia da imprese non residenti per eseguire lavori di montaggio, riparazioni di macchinari, ecc.;

g) anticipi effettuati da società residenti o da succursali italiane di società non residenti in favore di dipendenti di società non residenti o di succursali all'estero di società residenti per consentire a detti dipendenti di far fronte a spese da sostenere in occasione del loro soggiorno in Italia per affari nell'interesse comune;

h) pagamenti effettuati in Italia da parte di procuratori di non residenti, a valere su disponibilità detenute dai procuratori stessi su autorizzazione rilasciata dall'Ufficio italiano dei cambi in base all'articolo 106, punto 11 del decreto;

i) pagamenti effettuati da organizzazioni residenti, collegate ad imprese non residenti emittenti carte di credito, che siano diretti ad estinguere i crediti verso non residenti derivanti dall'utilizzazione in Italia delle carte medesime. La disposizione si applica quando le organizzazioni residenti siano autorizzate dal Ministero del commercio con l'estero a regolare mediante compensazione valutaria i crediti ed i debiti derivanti dall'utilizzazione delle carte di credito rispettivamente da parte di non residenti in Italia e da parte di residenti all'estero;

l) pagamenti in biglietti di stato e banca italiani da parte dei non residenti debitori per l'acquisto, durante il loro soggiorno in Italia, di beni d'uso o di servizi di valore non superiore a lire 10.000.000, ovvero per il rifornimento di navi da diporto o di aerei da turismo esteri, osservate le disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 5, del decreto ministeriale 18 luglio 1985 e relative disposizioni di attuazione;

m) pagamenti di somme liquidate a titolo di pensione o di altra prestazione, direttamente a mani dell'avente diritto non residente o del suo rappresentante, osservate le disposizioni di cui alle causali 32) e 38) dell'allegato A.

3) *Regolamenti per il tramite dell'Amministrazione postale*

I regolamenti valutari di operazioni autorizzate da e verso l'estero, esclusi i movimenti di capitali, possono essere effettuati a mezzo di vaglia postali e di postagiro internazionali:

a) d'iniziativa, fino al controvalore di lire 2.000.000 ove trattisi di esborsi e per importi anche superiori a questo ultimo limite ove trattisi di introiti, fermo rimanendo che:
— il servizio dei vaglia postali internazionali può aver luogo esclusivamente con i Paesi, nelle valute, nei limiti di importo e con le modalità stabiliti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni di intesa con il Ministero del commercio con l'estero;
— in ogni caso deve essere rispettato il limite d'importo fissato per la causale valutaria a fronte della quale viene effettuato il regolamento tramite l'Amministrazione postale;

b) previa autorizzazione delle rappresentanze dell'Ufficio italiano dei cambi presso le sedi della Banca d'Italia territorialmente competenti, nel caso di esborsi per ammontare superiore al controvalore di lire 2.000.000.

Gli operatori interessati sono tenuti a conservare ai propri atti, per il periodo di tempo stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia, la documentazione probatoria dell'avvenuto regolamento, all'uopo rilasciata dall'Amministrazione postale, fermo rimanendo che, nel caso in cui tali regolamenti siano a fronte di operazioni commerciali assistite da moduli valutari, gli operatori stessi devono esibire alle banche intervenute, ai fini dello scarico dei relativi impegni, tale documentazione.

Per gli invii postali gravati da assegno si applicano le medesime disposizioni stabilite in materia di vaglia postali internazionali ed in materia di importazioni ed esportazioni di merci, tenendo presente che, nel caso di esborsi per ammontare superiore a lire 2.000.000, ove l'operatore residente intenda modificare o annullare l'assegno, ripristinando l'impegno valutario con banca abilitata, questa rilascia apposita attestazione che consente all'operatore di ottenere dall'Ufficio postale interessato la modifica o l'annullamento dell'assegno onde trattasi».

6) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 11 sono sostituite dalle seguenti:

«Il primo intervento delle banche abilitate nelle operazioni con l'estero deve avvenire su richiesta dell'interessato contenente gli elementi che caratterizzano l'operazione.

La richiesta deve essere corredata da specifica attestazione circa il rispetto di particolari condizioni, adempimenti e limiti d'importo, se prescritti, avendo riguardo per questi ultimi, all'importo complessivo dell'operazione, indipendentemente da eventuali frazionamenti. Essa può essere sottoscritta, per conto dell'interessato, anche da rappresentante munito di procura scritta che lo abilita al compimento dei predetti atti, copia della quale deve essere trattenuta agli atti della banca. In ogni caso il soggetto rappresentato è responsabile della autenticità e veridicità della documentazione esibita dal rappresentante per comprovare la regolarità dell'operazione; la sottoscrizione da parte del rappresentante della dichiarazione attestante l'autenticità e veridicità della documentazione predetta è effettuata nella veste di portavoce del soggetto direttamente interessato.

Le banche abilitate, in occasione del trasferimento all'estero di somme soggette a ritenute alla fonte per effetto di norme tributarie, devono farsi rilasciare dall'interessato idonea documentazione o, in mancanza, una dichiarazione da cui risulti che la somma da trasferire è al netto delle ritenute previste dalle norme tributarie ovvero che le ritenute non sono state effettuate o sono state effettuate in misura ridotta, in applicazione di convenzioni internazionali contro la doppia imposizione.

Le banche abilitate devono subordinare alla preventiva autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero l'esecuzione delle operazioni demandate alla loro iniziativa, per le quali non venga esibita dall'operatore interessato documentazione a loro avviso sufficiente. È pure subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero l'esecuzione di quelle operazioni che, pur essendo inquadrabili in linea di principio tra quelle rimesse all'iniziativa bancaria, presentino tuttavia aspetti particolari non disciplinati espressamente dalle norme che regolano le operazioni medesime. In tali casi le banche devono evidenziare, nelle istanze al predetto dicastero, i motivi per i quali se ne richiede l'intervento, esprimendo contestualmente il proprio parere.

Le banche devono, invece, declinare tutte le operazioni sulla cui regolarità sostanziale, agli effetti valutari, sussistono fondati dubbi, segnalandole all'Ufficio italiano dei cambi (Servizio Ispettorato).

Salvo quanto stabilito nei successivi due commi per le operazioni commerciali assistite da modulo valutario, l'invalidazione dei documenti esibiti deve avvenire integralmente, per i documenti che esauriscano la loro funzione probatoria con la presentazione considerata, ovvero parzialmente, e in tal caso con indicazione della quota, per quelli suscettibili di ulteriore presentazione.

L'invalidazione dei documenti relativi ad operazioni commerciali assistite da modulo valutario deve essere effettuata esclusivamente per i regolamenti parziali, anche se a saldo; in tali casi, qualora il regolamento debba essere effettuato da banca diversa da quella già

intervenuta nell'operazione, la seconda banca può procedere al regolamento sulla base della regolarità fornitale dalla prima, la quale, a sua volta, deve procedere — all'atto della ricezione del foglio di sua competenza della notifica bancaria — all'invalidazione della documentazione anche per la parte relativa alla quota di regolamento cui ha dato corso la banca alla quale essa ha comunicato la regolarità.

Le banche possono, invece, procedere ai regolamenti in un'unica soluzione prescindendo dalla invalidazione della relativa documentazione, a condizione che l'operazione risulti loro non regolata. A tal fine, qualora il regolamento totale concerna operazioni assistite da modulo valutario vistato da diversa banca, la banca richiesta del regolamento accerta la circostanza di cui sopra, informandosi presso la banca precedentemente intervenuta, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 17, ultimo comma, del decreto ministeriale 18 luglio 1985.

Perfezionata l'operazione, le banche abilitate devono conservare agli atti, per il periodo fissato dalle leggi vigenti, copia della documentazione esibita ed eventualmente invalidata, nonché gli esemplari di propria pertinenza dei moduli e delle segnalazioni valutarie».

7) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 12 sono sostituite dalle seguenti:

«1) PAESI MEMBRI DELLA CEE E DELL'OCSE

Paesi CEE: Belgio, Danimarca, Francia, Repubblica Federale di Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito. A partire dal 1° gennaio 1986 anche Spagna e Portogallo.

Le disposizioni concernenti i termini di regolamento, stabilite per i Paesi CEE, si applicano anche a: Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera (*Paesi assimilati*).

Paesi OCSE: Australia, Austria, Belgio, Canadà, Danimarca, Finlandia, Francia, Repubblica Federale di Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e U.S.A.

Le disposizioni concernenti i termini di regolamento, stabilite per i Paesi OCSE, si applicano anche ad Andorra.

2) REGOLAMENTI POSTICIPATI DI ESPORTAZIONI DI MERCI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI DAI LAVORI ITALIANI ALL'ESTERO RESI A NON RESIDENTI

Se la dilazione accordata ai non residenti, a fronte di esportazioni di merci e di prestazioni di servizi diversi dai lavori italiani all'estero, non è superiore a dodici mesi, il relativo impegno s'intende assunto con scadenza correlata *alla fine del dodicesimo mese* successivo a quello dell'esportazione o della prestazione del servizio, qualunque sia la data di regolamento prevista nel contratto. Tale disposizione si applica anche alle rate che scadono nei primi dodici mesi, quando i regolamenti sono rateizzati. Le banche devono segnalare all'Ufficio italiano dei cambi (Servizio Ispettorato) le inadempienze concernenti gli impegni relativi sia alla scadenza del dodicesimo mese, sia a quelle oltre i dodici mesi.

3) REGOLAMENTI POSTICIPATI DI IMPORTAZIONI DI MERCI E DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI DA QUELLI DI INTERMEDIAZIONE RESI A FAVORE DI RESIDENTI

Gli impegni relativi ad importazioni di merci e a prestazioni di servizi a favore di residenti, diversi da quelli di intermediazione di cui alla lettera C) dell'art. 12 del decreto, anche se assunti con scadenza inferiore ai termini rimessi all'iniziativa bancaria, devono essere considerati, ai fini dell'eventuale segnalazione di inadempienza, con scadenza fissata al giorno previsto quale termine massimo per l'iniziativa medesima. Ai residenti è tuttavia consentito di effettuare tali regolamenti posticipati anche prima della scadenza dei termini iniziali o prorogati di adempimento stabiliti per contratto e ciò anche se il regolamento avviene mediante compensazione valutaria.

4) REGOLAMENTI ANTICIPATI

Le banche abilitate devono tenere evidenza dei regolamenti effettuati in via anticipata, sia d'iniziativa che in base ad autorizzazione particolare, per verificare l'assolvimento dei relativi impegni valutari.

5) PROROGA DEI TERMINI DI REGOLAMENTO ANTICIPATO DI IMPORTAZIONI

L'esecuzione degli accordi contrattuali concernenti la proroga dei termini di regolamento anticipato relativi a importazioni di merci o di servizi, che siano rimessi all'iniziativa bancaria, deve essere subordinata a nulla osta dell'Ufficio italiano dei cambi, qualora la nuova scadenza rientri nei termini per i quali è previsto il preventivo esame della documentazione da parte dell'Ufficio stesso.

L'esecuzione degli accordi contrattuali concernenti la proroga dei termini di regolamento anticipato relativo a importazioni di merci o di servizi che siano stati sottoposti al preventivo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, deve essere subordinata ad ulteriore nulla osta, qualora la nuova scadenza rientri nei termini per i quali è previsto il preventivo esame dell'Ufficio, ovvero ad autorizzazione, qualora la nuova scadenza rientri nei termini per i quali è previsto l'intervento autorizzatorio dell'Ufficio.

6) TERMINI DI SCADENZA DI EFFETTI CAMBIARI

La scadenza di effetti cambiari ricevuti o rilasciati, anche in sostituzione di altri già scaduti, per il regolamento di operazioni autorizzate non può oltrepassare i termini originari o prorogati delle operazioni medesime.

Ferme rimanendo le disposizioni in materia di segnalazioni di inadempienza, ai residenti è consentito — nell'ambito dell'azione di recupero del credito — rilasciare o ricevere effetti cambiari, anche in sostituzione di altri già scaduti, con scadenza fissata oltre i termini di regolamento previsti in via generale o particolare per la determinata operazione.

7) REGOLAMENTO DI PRESTITI ITALIANI ALL'ESTERO ED ESTERI IN ITALIA

Le banche abilitate possono dar corso ai regolamenti concernenti il rimborso dei prestiti di cui alle causali 103), 106), 107), 108), 109), 203), 204*a*), 205), 206*a*), 206*b*), 206*c*) e 207) dell'allegato A del decreto, osservate le scadenze previste nel piano di ammortamento pattuito dalle parti in occasione della conclusione del contratto.

La modifica del piano di ammortamento dei prestiti, autorizzati in via generale, è consentita ai residenti, sempreché il cambiamento di tipologia non comporti variazione di disciplina e la vita media minima dei prestiti di cui alla causale 204*a*), sub *ii*), non scenda al di sotto dei ventiquattro mesi prescritti. La modifica del piano di ammortamento concernente i prestiti autorizzati in via particolare deve essere sottoposta all'autorizzazione degli organi valutari intervenuti.

La conversione dei prestiti, concessi da non residenti a residenti, in partecipazione al capitale delle imprese mutuatarie è autorizzata, purché tali prestiti siano stati conclusi in base ad una autorizzazione di carattere generale. La conversione dei prestiti esteri in Italia, autorizzati in via particolare, è soggetta ad autorizzazione particolare degli organi valutari intervenuti. La conversione dei prestiti italiani all'estero è sempre soggetta ad autorizzazione particolare del Ministero del commercio con l'estero.

8) REGOLAMENTI OLTRE I TERMINI AUTORIZZATI

Il mancato assolvimento dell'impegno entro i termini autorizzati non preclude agli operatori la facoltà di regolare in ritardo le partite di debito o di credito. Pertanto le banche possono procedere al regolamento oltre i termini autorizzati, anche in mancanza del provvedimento di proroga di questi ultimi, osservate le prescrizioni in materia di segnalazioni di inadempienza».

8) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 15 sono modificate come segue:

«Per il reinvestimento automatico di utili maturati da residenti su quote di fondi comuni di investimento esteri non autorizzati ad operare in Italia, il conteggio dell'importo in lire da versare dovrà avvenire sulla base del cambio vigente il giorno in cui viene effettuato il reinvestimento degli utili.

Le banche presso le quali vengono costituiti i depositi devono, quotidianamente, girare alla Banca d'Italia territorialmente competente il totale delle disponibilità accreditate il giorno precedente in tali depositi, avendo, peraltro, cura di inserire, nelle segnalazioni all'Ufficio prescritte per gli investimenti, gli estremi del relativo deposito.

I depositi non possono essere svincolati prima del realizzo dei relativi investimenti, ferme restando le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo in riferimento in ordine al mantenimento del deposito nel caso di cessione prima di un anno a non residenti degli investimenti, disposizioni che si applicano anche nel caso di titoli obbligazionari, i quali al momento dell'acquisto abbiano una vita residua inferiore ai dodici mesi.

Lo svincolo deve avvenire proporzionalmente al disinvestimento. A tal proposito la banca abilitata, dopo aver esaminato la relativa documentazione, procede a richiedere alla Banca d'Italia lo svincolo totale o parziale del deposito. La Banca d'Italia provvede a retrocedere alla banca richiedente le relative disponibilità e a segnalare all'Ufficio (Servizio Autorizzazioni) l'operazione (data e importo dell'investimento, investitore, moduli di segnalazione, ecc.).

Si precisa, infine, che l'obbligo di mantenere il deposito nei casi di cessione degli investimenti prima di un anno dalla data di acquisto, di cui al terzo comma dell'articolo in riferimento, deve intendersi riferito alle sole operazioni di cui al primo comma dell'articolo medesimo.

Le competenti sedi della Banca d'Italia, inoltre, devono segnalare mensilmente all'Ufficio (Servizio Autorizzazioni) per ciascuna banca, gli accreditamenti, gli addebitamenti ed i saldi degli appositi conti intestati alle banche stesse».

9) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 17 sono modificate come segue:

«Si precisa che sono esonerati dall'obbligo della costituzione del deposito anche gli acquisti di titoli emessi o pagabili all'estero effettuati da compagnie assicuratrici operanti in Italia con disponibilità di conto autorizzato e destinati alla copertura di rischi assunti in Italia in valuta nei casi previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 98 del decreto.

L'impegno di cui al punto *c)* dell'articolo in riferimento deve risultare da lettera sottoscritta dal legale rappresentante in Italia del Fondo autorizzato ed inviata al Ministero del commercio con l'estero e, per conoscenza all'Ufficio italiano dei cambi ed alla banca abilitata designata dal Fondo per l'esecuzione delle operazioni valutarie.

Le operazioni di acquisto e di vendita dei titoli di cui alla lettera *e)* dell'articolo in riferimento devono essere effettuate dal medesimo soggetto residente contestualmente ed in contropartita con non residenti; in particolare, gli acquisti devono avere per oggetto esclusivamente titoli obbligazionari quotati nei listini pubblicati dalle borse valori ufficiali estere, con esclusione delle obbligazioni convertibili o di quelle con warrants. Nel caso di vendita di titoli obbligazionari, la scadenza dei titoli acquistati con tali ricavi non deve essere successiva a quella dei titoli ceduti; gli eventuali saldi in valuta eccedenti devono essere offerti in cessione ai sensi delle vigenti disposizioni».

10) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 25 sono sostituite dalle seguenti:

«Per i conti di cui all'articolo in riferimento che possono essere aperti presso soggetti non residenti, i residenti titolari possono farsi accreditare i relativi interessi nei conti medesimi. Qualora, per effetto di tale accreditamento, il saldo dei conti superi gli eventuali limiti imposti da prescrizioni valutarie, i residenti devono procedere alla negoziazione contro lire della valuta eccedente i suddetti limiti, non appena vengano a conoscenza di tale eccedenza.

Per i conti di cui all'articolo in riferimento intrattenuti presso banche abilitate è fatto divieto alle banche detentrici di consentire utilizzi dei conti per rimesse all'estero in favore di nominativi fittizi o di conti contraddistinti da sigle, numeri o nomi convenzionali, nonché il divieto di rilasciare carnet di assegni ai titolari dei conti onde trattasi, ovvero di consentire l'utilizzo dei conti medesimi mediante assegni stilati dal titolare su propri formulari».

11) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 38 sono sostituite dalle seguenti:

«1) *Conti intestati ad autotrasportatori*

I conti della specie sono accreditabili, nei limiti del presumibile fabbisogno annuale per le spese onde trattasi, con trasferimenti di fondi in valuta dall'Italia.

2) *Conti intestati ad imprese residenti che costituiscono stabili organizzazioni all'estero*

Il limite massimo degli importi accreditabili in detti conti è il 20% del valore complessivo della commessa, ovvero il maggiore importo autorizzato in via particolare.

Nel caso di sole forniture di merci, qualora si renda necessario sostenere spese in loco per l'approntamento delle forniture medesime, la possibilità di trattenere all'estero, nei conti onde trattasi, disponibilità in valuta anticipate a fronte della fornitura deve intendersi limitata al controvalore di lire 100 milioni.

È consentito ai titolari dei conti di procedere a trasferimenti di fondi dall'Italia onde far fronte a temporanee carenze dei conti medesimi, fermi rimanendo i limiti massimi di accreditamento fissati a seconda dei casi.

È inoltre consentito ai residenti che si trovino nelle condizioni stabilite nell'articolo in riferimento per la detenzione dei conti acquisire, nei limiti massimi di accreditamento sopra indicati, le disponibilità esistenti al momento della chiusura dei conti della specie intratte-

nuti da altri residenti, ove tali conti siano espressi in valuta non trasferibile. Alle imprese titolari di conti onde trattasi è altresì consentito accreditare i conti della specie con banconote in valuta locale residuate a propri dipendenti.

I conti di cui sopra possono essere intestati, oltre che alle imprese italiane, con facoltà di movimentazione riconosciuta in tali casi ai responsabili delle predette stabili organizzazioni, anche direttamente a tali organizzazioni, fermo restando l'obbligo di cessione o di dichiarazione delle relative disponibilità e quanto stabilito nel precedente comma, nel caso in cui vengano a mancare i presupposti che ne hanno determinato l'accensione.

3) *Disposizioni comuni ai conti disciplinati nei precedenti punti 1) e 2)*

Contestualmente all'accensione dei conti i residenti interessati devono segnalare tale circostanza, nel caso di operazioni domiciliate, alla banca domiciliataria e nei casi diversi alla banca abilitata prescelta dall'operatore, per il cui tramite dovranno essere effettuati anche gli eventuali regolamenti.

Ai fini del controllo delle regolare gestione dei conti onde trattasi, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre solare e comunque entro 60 giorni dalla chiusura dei conti, il residente deve fornire alla banca incaricata l'estratto dei conti medesimi corredato della documentazione giustificativa dei movimenti in addebito e in accredito.

Eventuali irregolarità riscontrate nella gestione dei conti anche in rapporto alle sottostanti autorizzazioni generali o particolari per l'accreditamento dei fondi devono essere immediatamente segnalate dalle banche incaricate all'Ufficio italiano dei cambi (Servizio Ispettorato) con modulo standard.

4) *Conti intrattenuti all'estero da lavoratori italiani con dimora abituale in Italia*

I conti in questione possono essere accreditati soltanto con il reddito dell'attività svolta all'estero; il loro saldo non può superare il controvalore di lire 10.000.000».

12) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 42 sono sostituite dalle seguenti:

«I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere accreditati con:

1) valuta di accertata provenienza estera acquisita dal titolare del conto.

   Qualora l'offerta delle valute estere acquisite al titolo di cui all'articolo in riferimento sia effettuata dal residente con ritardo rispetto al termine indicato nell'articolo 23 del decreto, l'utilizzo delle disponibilità accreditate è disciplinato dalle disposizioni che, a seconda dell'ampiezza del ritardo, sono stabilite per tali fattispecie alle lettere *i)* e *ii)* sub punto 1) delle disposizioni di attuazione dell'articolo 27 del ripetuto decreto.

   Nelle ipotesi in cui l'applicazione delle cennate disposizioni comporti la negoziazione, ovvero il giro all'Ufficio italiano dei cambi delle valute accreditate con ritardo, il residente titolare del conto può procedere all'esecuzione dell'esborso a fronte del quale la valuta è stata introitata, con acquisto sul mercato dei conti valutari delle necessarie disponibilità;

2) valuta proveniente da conto valutario, conto autorizzato o conto di attesa commercio di transito intestato ad altro residente nei casi previsti dalle disposizioni di attuazione degli articoli 32 e 33 del decreto 18 luglio 1985 ed osservate le relative disposizioni;

3) valuta proveniente da conto d'attesa nel termine stabilito all'articolo 26 del decreto;

4) valuta derivante da acquisto contro lire provenienti da conto estero in lire. L'acquisto è consentito ai titolari di detti conti beneficiari di pagamenti in lire di conto estero, sempreché sia effettuato nello stesso giorno dell'addebitamento del conto estero da parte della banca detentrice e comunque non oltre 15 giorni dalla data di avviso di bonifico.

I conti onde trattasi, salvo quanto stabilito al precedente punto 1) degli accreditamenti delle valute accreditate con ritardo rispetto al termine previsto all'articolo 23 del decreto, possono essere addebitati per:

1) pagamenti in favore di non residenti, anche previa conversione quando previsti in valuta diversa da quella accreditata, da eseguire nell'ambito della operazione per cui la rimessa è stata effettuata;

2) pagamenti in favore di residenti, nei casi previsti dalle disposizioni di attuazione degli articoli 32 e 33 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 ed osservate le relative disposizioni;

3) negoziazione sul mercato dei conti valutari dell'utile valutario realizzato dall'operatore residente a fronte dell'operazione per la quale è stato acceso il conto. Tale negoziazione deve essere effettuata non oltre la data in cui si dà corso ai relativi pagamenti in favore dell'estero, qualora la valuta rimessa provenga da non residenti, ovvero immediatamente qualora la stessa provenga da altro residente».

13) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 47 sóno sostituite dalle seguenti:

«L'invio all'estero da parte delle banche abilitate di banconote italiane, per le causali di cui all'articolo in riferimento, deve avvenire, qualora il valore di ogni singola spedizione sia superiore a Lit. 1.000.000 con presentazione in dogana, a cura della banca speditrice, di nulla osta rilasciato dalla Banca d'Italia competente per territorio.

Sia il cambio che la sostituzione devono avvenire presso le filiali della Banca d'Italia competenti per territorio le quali provvedono, come sopra disposto, al rilascio del nulla osta per la rispedizione all'estero dei biglietti cambiati o sostituiti.

A tale riguardo, le banche abilitate devono aver cura di informare le proprie corrispondenti estere interessate che l'invio in Italia dei biglietti da cambiare o da sostituire deve essere effettuato, direttamente alle banche italiane, a mezzo posta (pacco postale o lettera)».

14) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 51 sono sostituite dalle seguenti:

«L'importazione da parte di banche abilitate di monete metalliche italiane aventi corso legale può essere effettuata soltanto a mezzo posta con invio diretto da banche estere ed è consentita esclusivamente per il cambio in biglietti di Stato e di banca italiani.

Per l'operazione di cambio delle monete e per la successiva spedizione dei biglietti valgono le disposizioni di attuazione dell'articolo 47 del decreto.

L'esportazione di monete metalliche italiane è subordinata ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero e può essere effettuata esclusivamente a mezzo posta con presentazione in dogana di attestazione di regolarità rilasciata da banca abilitata, qualora il valore di ogni singola spedizione superi lire 1.000.000».

15) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 58) sono sostituite dalle seguenti:

«A) Rimessa di effetti dall'estero per il ritiro della firma di accettazione.

L'incarico dato dall'estero ad una banca abilitata di ritirare la firma di accettazione di una tratta non comporta il rilascio del modulo valutario, nè l'effettuazione, da parte di detta banca incaricata, del relativo regolamento; l'apposizione dell'attestazione di rego-

larità deve essere invece effettuata dalla banca presso la quale è appoggiata l'operazione sottostante.

B) Rimessa di effetti dall'estero a banca italiana per l'incasso.

Quando un titolo cambiario è rimesso dall'estero per l'incasso a banca diversa da quella presso la quale è appoggiata l'operazione sottostante, la regolarità dell'operazione, ai fini dell'assolvimento dell'impegno valutario, è accertata da quest'ultima che provvede a invalidare ai fini valutari la relativa documentazione. Il regolamento a favore dell'estero può essere effettuato anche a cura della banca incaricata dell'incasso.

Le banche che ricevono dall'estero per l'incasso pagherò o tratte accettate, sia in lire che in valuta estera, non recanti l'attestazione di regolarità valutaria, quando detti effetti sono relativi ad obbligazioni assunte in contrasto con le vigenti disposizioni, devono accreditare le relative somme, a nome dell'avente diritto non residente, rispettivamente nel conto speciale transitorio di cui all'art. 84 o in quello di cui all'art. 93 del decreto, a seconda che trattasi di effetti stilati in lire o in valuta estera, il cui svincolo, come disposto nei citati articoli, è subordinato alle eventuali determinazioni delle competenti autorità.

In tal caso le banche devono segnalare immediatamente l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi (Servizio Ispettorato), allegando fotocopia (recto e verso) del titolo e fornendo ogni elemento di valutazione».

16) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 61 sono sostituite dalle seguenti:

«Gli assegni in valuta estera che i residenti possono esportare al seguito per il regolamento in favore di non residenti di operazioni autorizzate di importo non superiore al controvalore di lire 10.000.000, devono essere rilasciati dalle banche abilitate, all'ordine dei creditori non residenti, previo accertamento della regolarità valutaria delle operazioni sottostanti, unitamente ad una attestazione della banca che ne legittima l'uscita dal territorio doganale.

L'esportazione degli assegni in valuta estera da parte delle banche abilitate può essere effettuata:

a) per l'accreditamento in conto o per la negoziazione presso proprie corrispondenti estere, a mezzo posta ovvero, osservate le disposizioni di attuazione dell'articolo 50 del decreto, a mezzo corrieri specializzati o propri funzionari. In tal caso i titoli devono essere barrati o comunque muniti di timbro per girata internazionale;

b) per il regolamento di debiti contratti da residenti verso non residenti a fronte di operazioni autorizzate, esclusivamente a mezzo posta; gli assegni devono essere rimessi ai singoli beneficiari non residenti direttamente dalle banche agenti emittenti, salvo quanto stabilito nel precedente capoverso, ovvero dalle altre banche autorizzate dalla Banca d'Italia a rivolgersi alle banche agenti per ottenere il rilascio di assegni in valuta all'ordine di non residenti, purché in quest'ultimo caso gli assegni siano in regolamento di operazioni commerciali o finanziarie di valore non superiore a lire 10.000.000.

Le aziende di credito autorizzate ad operare nel settore delle operazioni commerciali con l'estero alle quali siano ceduti dalla propria clientela assegni in valuta emessi da soggetti non residenti possono inviare gli stessi per l'incasso direttamente alle banche estere corrispondenti della banca abilitata a cui fanno capo per i regolamenti, fatto salvo l'obbligo che il regolamento avvenga a mezzo della banca abilitata».

17) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 68 sono sostituite dalle seguenti:

«La possibilità di esportare i libretti di risparmio nominativi intestati a residenti non abilita i titolari al trasferimento dei relativi importi.

Nel caso di libretti di risparmio nominativi bancari o postali, qualora i titolari inviino in Italia i libretti medesimi per l'incasso dopo aver trasferito la propria residenza all'estero, le banche o l'Amministrazione postale possono procedere all'accreditamento del ricavo nei conti capitale di cui all'articolo 76 del decreto ovvero al trasferimento all'estero qualora trattasi di importi non superiori a lire 10.000.000; diversamente a condizione che l'interessato abbia ottenuto il riconoscimento dell'Ufficio italiano dei cambi sulla pertinenza estera delle disponibilità onde trattasi secondo quanto stabilito alla causale 222*b*) del ripetuto decreto.

Le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano anche nel caso di libretti di risparmio al portatore esportati con autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, i cui estremi siano riportati sui libretti stessi dalle banche emittenti.

L'Amministrazione postale può procedere d'iniziativa a rimborsi in Italia senza limiti d'importo a favore di procuratori degli intestatari medesimi, anche se non loro familiari ed a prescindere dall'accertamento della destinazione delle somme rimborsate, nonché infine al trasferimento all'estero di quote ereditarie senza limiti d'importo e qualunque sia il Paese di residenza all'estero dell'avente diritto, previa esibizione dei documenti previsti dalle leggi vigenti in materia di successioni ereditarie.

Per i libretti di risparmio bancari e postali inviati in Italia per l'aggiornamento, le banche e l'Amministrazione postale possono procedere alle operazioni relative e alla rispedizione all'estero».

18) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 74 sono sostituite dalle seguenti:

«I conti ed i depositi di cui all'articolo in riferimento possono essere gestiti da residenti in base a specifica delega concessa loro dai titolari, ovvero in base a più ampio mandato conferito loro dai titolari stessi, a condizione, in quest'ultimo caso, che la facoltà onde trattasi possa normalmente ricomprendersi tra i poteri del mandatario.

Per quanto riguarda, in particolare, i depositi, l'esecuzione nell'interesse del depositante di operazioni inerenti all'amministrazione dei titoli o dei certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento (raggruppamento, sostituzione, riaffoglio di cedole, movimenti inerenti alla presentazione o deposito temporaneo presso terzi) non determina, ai fini valutari, alcuna sostanziale variazione nel deposito, modificandosi per la durata di tali operazioni e nei soli confronti della banca depositaria, la materiale ubicazione dei titoli o dei certificati.

Le disponibilità dei conti, una volta prelevate, perdono la caratteristica di lire di pertinenza estera qualunque sia il conto dal quale è stato eseguito il prelevamento.

I conti possono essere addebitati dalle banche, per l'esecuzione di ordini, soltanto nei limiti delle disponibilità effettive esistenti, essendone escluso il passaggio, sia pure momentaneo, a debito.

Resta fermo, per le banche detentrici, il divieto di consentire utilizzi dei conti per rimesse all'estero in favore di nominativi fittizi o di conti contraddistinti da sigle, numeri o nomi convenzionali, come pure il divieto di rilasciare libretti al portatore a valere sui conti medesimi.

Le operazioni di accreditamento e di addebitamento relative ai conti e quelle di immissione e prelievo relative ai depositi, devono essere segnalate dalle banche all'Ufficio italiano dei cambi.

Le banche estere autorizzate possono intrattenere conti e depositi «sotto rubrica» anche al nome di clienti che risiedano in paese diverso da quello in cui ha sede la banca rubricante, purché i clienti stessi non abbiano l'abituale dimora in Italia, siano essi cittadini italiani o stranieri. I conti e depositi sotto rubrica — con esclusione dei conti e depositi speciali — intestati ad una stessa banca estera, purché aventi la medesima qualifica, possono essere raggruppati, rispettivamente, in un unico conto o deposito contraddistinto da «rubrica»; l'identità dei singoli rubricati e la loro residenza devono però essere rilevate da una distinta, costantemente aggiornata tenuta a disposizione degli organi di controllo dalla banca abilitata detentrice con la documentazione di ciascuna partita contabile.

Si precisa che i cittadini italiani valutariamente residenti all'estero possono essere titolari di conti e depositi in lire di pertinenza estera e possono effettuare, in particolare, attraverso i conti capitale e i conti speciali Legge 7 febbraio 1956, n. 43, investimenti di capitali esteri in Italia aventi per oggetto tra l'altro l'acquisto di immobili, partecipazioni, titoli di Stato, titoli azionari e obbligazionari e quote di fondi comuni d'investimento italiani. I predetti beni perdono automaticamente la qualifica di pertinenza estera, quando i relativi titolari trasferiscono nuovamente la loro residenza in Italia».

19) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 84 sono sostituite dalle seguenti:

«I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere accreditati con:
- somme in lire per le quali le banche non siano in possesso di tutti gli elementi necessari per procedere all'accreditamento in uno dei conti in lire di pertinenza estera di cui agli articoli precedenti;
- somme in lire che costituiscono oggetto di contestazioni valutarie (anche se sollevate in sede doganale) o, comunque, di operazioni valutariamente irregolari;
- somme in lire per le quali tale vincolo di destinazione sia stabilito con disposizione dell'Ufficio italiano dei cambi;
- interessi maturati sulle somme accreditate nei conti.

Possono essere addebitati:
- esclusivamente per le somme di cui al primo alinea del precedente capoverso, per giro ad uno dei conti in lire di pertinenza estera, ove le banche che hanno provveduto ad aprire i conti transitori, siano venute in possesso degli elementi mancanti, ovvero, in mancanza di tali elementi per pagamenti in Italia nonché per spese di soggiorno in Italia dei titolari e dei rispettivi familiari;
- in tutti gli altri casi, per le destinazioni stabilite nelle determinazioni assunte al riguardo dall'organo valutario competente a pronunciarsi sull'utilizzo delle somme accreditate nei conti stessi.

Nel caso in cui nei conti onde trattasi vengano accreditate — in mancanza della documentazione necessaria per l'accreditamento in conto estero ed il contestuale pagamento — somme erogate a soggetti non residenti da Istituti di credito speciale a titolo di crediti finanziari per il regolamento di esportazioni e prestazioni di servizi effettuate da residenti, le banche abilitate presso le quali i conti transitori vengono aperti possono riconoscere ai titolari dei medesimi interessi sulle somme in questione in misura non superiore a quelli che, a loro volta, i beneficiari dei crediti finanziari devono riconoscere agli Istituti eroganti»

20) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 91 sono sostituite dalle seguenti:

«I conti ed i depositi di cui all'articolo in riferimento possono essere gestiti da residenti in base a delega loro specificamente concessa dai rispettivi titolari, ovvero in base a più ampio mandato loro conferito dai titolari stessi, a condizione, in quest'ultimo caso, che la facoltà onde trattasi possa normalmente ricomprendersi tra i poteri del mandatario.

Deve intendersi comunque esclusa dai poteri accordati al delegato, la facoltà di prelevare in contanti disponibilità giacenti sui conti in questione.

Resta fermo per le banche detentrici dei conti di cui all'articolo in riferimento il divieto di consentire utilizzi dei conti stessi per rimesse all'estero in favore di nominativi fittizi o di conti contraddistinti da sigle, numeri o nomi convenzionali, come pure il divieto di rilasciare libretti al portatore a valere sui conti medesimi.

Si precisa che i cittadini italiani valutariamente residenti all'estero possono essere titolari dei conti e depositi in valuta di pertinenza estera e possono effettuare con disponibilità provenienti da detti conti investimenti esteri in Italia, come previsto all'ultimo comma delle disposizioni di attuazione dell'art. 74».

21) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 97 sono sostituite dalle seguenti:

«I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere accreditati con:

1) valuta rimessa dall'estero, come definita nelle disposizioni di attuazione dell'art. 92 del decreto;
2) valuta girata da conto estero in valuta;
3) valuta derivante dalla conversione di disponibilità di conti esteri in lire;
4) giro da altro conto della stessa categoria, intestato ad altro soggetto, esclusivamente nel caso di raccomandatari marittimi per i motivi specificati nel corrispondente alinea degli addebitamenti;
5) valuta proveniente da conto valutario o da conto autorizzato, esclusivamente nel caso di provveditori, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di attuazione dell'art. 24 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 punto 4) lett. *b*);
6) interessi maturati sulle somme accreditate nel conto;

e possono essere addebitati per:

1) trasferimento in favore di terzi non residenti, anche previa conversione quando il regolamento sia da effettuare in valuta diversa da quella accreditata;
2) trasferimento in favore del mandante non residente degli importi accreditati nel conto;
3) regolamento in favore di terzi residenti. Il regolamento deve essere eseguito:
   i) con accreditamento della valuta in conto valutario acceso a nome del beneficiario, quando effettuato in assolvimento di impegni valutari a carico del beneficiario medesimo;
   ii) con accreditamento della valuta in conto autorizzato, quando relativo a impegni valutari facenti capo ai titolari di conto autorizzato (es.: pagamento di noli a vettori, di carburante a bunkeratori, di biglietti di passaggio a compagnie di navigazione);
   iii) previa negoziazione in lire, quando a copertura di spese sostenute in lire direttamente dai titolari dei conti onde trattasi (es.: spese alberghiere, diritti doganali, spese portuali);
4) pagamento del compenso riconosciuto dal mandante non residente al titolare del conto. Tale addebito deve avvenire non oltre la data in cui è effettuato il regolamento dell'ope-

razione per la quale la rimessa è stata effettuata e la relativa valuta deve essere accreditata in conto valutario in adempimento dell'obbligo dell'offerta in cessione;

5) giro ad altro conto della stessa categoria intestato ad altro soggetto, esclusivamente nel caso di raccomandatari di compagnie estere di navigazione, quando per motivi tecnici o commerciali la nave estera venga dirottata verso un porto diverso da quello in cui opera il raccomandatario titolare del conto».

22) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 98 sono sostituite dalle seguenti:

«Si precisa che, nei casi di cessione tra residenti ai sensi dell'articolo in riferimento delle attività sull'estero ivi considerate, gli adempimenti stabiliti a seconda dei casi dagli articoli 18, 19 e 20 devono essere osservati, nei termini prescritti, dai cessionari e che, ove tali adempimenti risultino già eseguiti dai cedenti, le relative variazioni devono essere comunicate alle banche abilitate competenti entro novanta giorni dal verificarsi delle medesime. In questo ultimo caso i cedenti possono attivarsi entro i termini prescritti per la segnalazione delle predette variazioni.

Si precisa che gli assegni e gli altri mezzi di pagamento sull'estero non possono essere ceduti tra residenti in quanto per essi vige l'obbligo dell'offerta in cessione.

Si precisa che la cessione dei crediti tra residenti autorizzata in via generale può riguardare anche crediti contrattualmente scaduti, sempreché il relativo impegno valutario sia ancora nei termini di validità.

Si precisa che i residenti, nei rapporti che intervengono tra di essi, possono concedere in garanzia crediti non scaduti verso non residenti relativi ad operazioni autorizzate e che le predette attività possono essere cedute e concesse in garanzia anche alle banche abilitate.

Il residente, cessionario di crediti non scaduti, può ottenere da banche abilitate, a fronte del credito acquisito, i finanziamenti in valuta estera previsti dal paragrafo 4) delle disposizioni di attuazione dell'articolo 8. Il cedente, al momento della cessione del proprio credito, deve procedere all'estinzione del finanziamento in valuta, eventualmente acceso a fronte del credito stesso, anche con ricorso al mercato dei conti valutari.

Il regolamento in valuta tra residenti può avvenire esclusivamente nei seguenti casi:

1) *Assicurazioni in valuta tra residenti*

È consentito il regolamento in valuta di premi ed indennizzi per assicurazioni stipulate tra residenti e la SACE.

I regolamenti in valuta di premi ed indennizzi tra residenti ed imprese di assicurazione operanti in Italia, titolari di conto autorizzato, sono consentiti esclusivamente ove siano relativi a contratti di assicurazione aventi per oggetto:

— merci esportate CIF o, comunque, merci rese con clausole che pongono a carico del residente l'onere del pagamento del premio ed in favore dell'estero la corresponsione dell'eventuale indennizzo;

— merci importate FOB e C&F;

— corpi di navi o di aerei;

— merci di provenienza e proprietà estera introdotte nel territorio della Repubblica per processi di lavorazione presso imprese residenti per conto dei committenti non residenti;

— merci di proprietà di residenti e giacenti allo stato estero fuori della cinta doganale;
— plichi o pacchi postali contenenti valori esteri spediti a proprie corrispondenti dell'estero da banche abilitate, direttamente, ovvero, tramite corrieri specializzati;
— crediti derivanti da esportazioni di merci dall'Italia (i soli rischi assicurabili sono quelli inerenti all'insolvenza del debitore estero ufficialmente dichiarata);
— rischi di trasporto a carico di residente spedizioniere, relativi al transito per l'Italia di merce proveniente dall'estero e destinata all'estero;
— rischi sottoindicati, relativi all'esecuzione di lavori e/o forniture all'estero:
  a) trasporto e montaggio all'estero di macchine e apparecchiature;
  b) rischi coperti da polizze fidejussorie;
  c) malattia e infortuni professionali ed extraprofessionali del personale utilizzato all'estero;
  d) responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nell'esecuzione di lavori e/o forniture.

2) *Reintegro conti autorizzati spedizionieri*

Gli operatori residenti possono reintegrare con valuta di conto valutario per lo stesso importo trasferito all'estero il conto autorizzato spedizionieri esclusivamente nel caso in cui lo spedizioniere residente abbia provveduto, per conto dell'operatore residente ed in diretto rapporto con lo spedizioniere non residente, con disponibilità del proprio conto autorizzato, alla liquidazione, in favore di quest'ultimo, di spese e competenze.

A tal fine il diretto rapporto tra spedizioniere residente e spedizioniere non residente sussiste quando lo spedizioniere non residente effettua le proprie prestazioni su richiesta dello spedizioniere residente e non per diretto mandato dell'operatore residente ed emette la nota di addebito a carico dello spedizioniere residente. In mancanza della predetta condizione, non è ammesso l'intervento di spedizioniere residente nel regolamento valutario di prestazioni per le quali siano intercorsi diretti rapporti di mandato tra operatore residente e spedizioniere non residente, anche nel caso in cui quest ultimo abbia emesso nota di addebito a carico di operatore residente con indicazione di effettuare il pagamento per il tramite di spedizioniere residente.

Le banche detentrici dei conti autorizzati possono procedere al reintegro di cui sopra anche su disposizione diretta dello spedizioniere titolare con ricorso al mercato dei conti valutari fermo restando l'obbligo di verificare l'avvenuto esborso in favore dell'estero per le spese e competenze onde trattasi.

3) *Regolamenti in valuta a fronte di operazioni di transito ed operazioni ad esse collegate*

Il regolamento in valuta tra residenti intervenuti in operazioni di transito ed operazioni ad esse collegate può essere effettuato in valuta nei limiti e con le modalità stabiliti nelle disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 18 luglio 1985.

Quanto stabilito dalle predette disposizioni per i transitari titolari di conto autorizzato si applica anche per il regolamento a favore di non residente di merce acquistata all'estero da bunkeratori o provveditori marittimi, nell'ambito delle rispettive attività per le quali è stato loro accordato il conto autorizzato.

4) *Regolamenti tra titolari di conto autorizzato*

È consentito ai soggetti onde trattasi regolare tra di loro in valuta, mediante i rispettivi conti autorizzati, le operazioni per le quali — in base alle norme di carattere generale — è consentito il regolamento in valuta tra residenti, ovvero operazioni per le quali il residente può procedere al regolamento di prestazioni che risultino a carico dell'estero».

23) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 108 bis, punto 5, sono sostituite dalle seguenti:

«È di competenza del Mediocredito centrale il rilascio dei provvedimenti valutari eventualmente connessi alle operazioni triangolari previste dall'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, sostituito dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393, per le quali non sia stata richiesta la garanzia assicurativa, sempreché:

a) la durata del credito non superi otto anni;

b) gli stessi provvedimenti rientrino nelle competenze attribuite con il decreto 12 marzo 1981 e successive modifiche».

24) Le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* delle disposizioni di attuazione della causale 1) (ESBORSI) sono sostituite dalle seguenti:

«*b)* I trasporti e le prestazioni di che trattasi, fatta eccezione di quanto previsto alla successiva lettera *c)*, devono risultare a carico di residenti, in base alle condizioni contrattuali stabilite con la controparte non residente ovvero in base alla natura delle operazioni cui inerisce il trasporto (es.: esportazione temporanea di merci, esportazione senza impegno di regolamento valutario, ecc.);

c) i trasporti e le prestazioni considerate, qualora risultino a carico di non residenti, possono essere richieste e regolate anche da residenti sempreché trattisi di spedizionieri, osservate le disposizioni di attuazione di cui alla successiva causale 9), ovvero di esportatori i quali hanno l'obbligo di effettuare il regolamento con valuta derivante da finanziamento concesso da banca abilitata, osservate le disposizioni di attuazione dell'articolo 14 del decreto».

25) Le disposizioni di cui alla lettera *a*) delle disposizioni di attuazione della causale 2) (ESBORSI) sono sostituite dalle seguenti:

«a) È consentita la locazione o il noleggio di beni mobili per l'esecuzione di lavori in mare in genere e in particolare per l'effettuazione di ricerche scientifiche e archeologiche».

26) Il punto 5 delle disposizioni di attuazione della causale 3) (INTROITI) è sostituito dal seguente:

«5) Le spese per i servizi portuali sostenute da navi estere in porti italiani sono documentate dai raccomandatari alle compagnie estere rappresentate, a mezzo del «conto esborsi» — contraddistinto dal nome della nave e dalla data e porto di approdo cui le spese stesse si riferiscono — corredato dalle fatture, le ricevute e gli altri documenti giustificativi. Le eventuali forniture di merci nazionali, effettuate dai raccomandatari, assistite da modulo valutario devono essere evidenziate sul «conto esborsi» con indicazione degli estremi del modulo stesso.

Le banche abilitate possono dare corso al regolamento degli impegni a carico dell'estero a fronte del «conto esborsi» ovvero allo scarico degli impegni in dipendenza della esecuzione di operazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), su esibizione, da parte dei raccomandatari, di copia in duplice esemplare del «conto esborsi», corredato da dichiarazione con la quale il raccomandatario assicura sotto la propria responsabilità che la copia presentata è conforme all'originale inviato al debitore non residente e che tutto quanto in essa risulta esposto corrisponde a verità.

Qualora nel «conto esborsi» figurino partite assistite da modulo valutario, la banca che interviene nel regolamento, se diversa da quella che ha apposto il visto sul modulo suddetto, è tenuta a comunicare immediatamente a quest'ultima, l'avvenuto regolamento.

Copia del «conto esborsi» sul quale figurano anticipi concessi al Capitano, secondo quanto previsto al precedente punto 3), deve essere trasmessa alla filiale della Banca d'Italia territorialmente competente dalla banca che esegue la relativa operazione valutaria di rimborso da parte della compagnia non residente».

27) Le disposizioni di attuazione della causale 8 *a*) (ESBORSI) sono modificate come segue:

«La motivata relazione prevista dalla causale in riferimento, deve tra l'altro fornire elementi circa l'affidabilità dell'operatore.

Le banche possono dar corso di iniziativa al trasferimento di sovrapprezzi, ove questi abbiano natura di compensi di intermediazione, sempreché risultino osservate le altre condizioni di cui alla presente causale. In tali casi il compenso da corrispondere può essere dedotto direttamente dai ricavi se maggiorati del sovrapprezzo in modo riscontrabile, purché l'esistenza del compenso risulti indicata sul modulo valutario di esportazione».

28) Le disposizioni di attuazione della causale 8*b*) (ESBORSI) sono modificate come segue:

«Le banche possono dar corso di iniziativa al trasferimento di sovrapprezzi, ove questi abbiano natura di compensi di intermediazione, sempreché risultino osservate le altre condizioni di cui alla presente causale. In tali casi il compenso da corrispondere può essere dedotto direttamente dai ricavi se maggiorati del sovrapprezzo in modo riscontrabile, purché l'esistenza del compenso risulti indicata sul modulo valutario di esportazione».

29) Le disposizioni di attuazione della causale 9) (ESBORSI) sono modificate come segue:

— i punti 1) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

«1) L'esecuzione del regolamento delle competenze di spedizionieri non residenti a carico di operatori residenti è subordinata all'accertamento da parte delle banche abilitate che le prestazioni da regolare risultino effettuate in connessione a traffici di merci contrattate con clausola che le pone completamente a carico degli operatori stessi ovvero, per le operazioni non derivanti da contratti di compravendita (es. esportazione ed importazione temporanea di merce ed esportazione ed importazione senza impegno di regolamento valutario) che le prestazioni, tenuto conto della natura delle operazioni stesse, risultino sempre a carico dell'operatore residente interessato. Devono risultare osservate inoltre le disposizioni valutarie vigenti per le singole causali.

4) Nei casi di importazioni di merci spedite dall'estero a groupage lo spedizioniere nazionale può provvedere al regolamento valutario delle merci stesse, osservate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 luglio 1985».

30) Vengono introdotte per la causale 18) le seguenti disposizioni di attuazione:

— Esborsi:

«Si precisa che il regolamento dei lavori affidati all'estero in subappalto, deve essere effettuato esclusivamente a valere sugli incassi realizzati nell'ambito della commessa cui il subappalto inerisce.

Qualora il subappalto inerisca a contratti di appalto autorizzati in via generale, per i quali l'impresa residente abbia ottenuto la copertura assicurativa, ovvero il sostegno pubblico, il subappalto stesso deve essere subordinato all'autorizzazione particolare, rispettivamente della SACE o del Mediocredito, nei casi in cui esso non sia stato evidenziato in sede di richiesta della garanzia assicurativa statale, ovvero dell'ammissione all'agevolazione creditizia. Resta fermo che, qualora il subappalto inerisca a contratti di appalto già autoriz-

zati in via particolare il subappalto stesso dovrà essere sottoposto all'organo che ha autorizzato l'operazione principale.

— Introiti:

«Si precisa che i termini di regolamento delle operazioni onde trattasi devono intendersi riferiti — per la parte da regolarsi a stato di avanzamento lavori — alle date di certificazione dei singoli «stato avanzamento lavori» (SAL) e — per le trattenute a garanzia operate dal committente — alla data in cui ne è previsto lo svincolo in base al contratto.

Si precisa, altresì, che nei conti di cui all'articolo 38 del decreto possono essere accreditate, fermi restando i limiti previsti, somme anticipate per conto del committente estero da altri non residenti».

31) Il secondo comma delle disposizioni di attuazione della causale 25) (ESBORSI) è modificato come segue:

«Nel caso di assicurazione, presso compagnia operante in Italia, di credito estero per esportazione di merci verso l'Italia, il trasferimento dell'indennizzo deve aver luogo per il tramite della stessa banca che ha apposto il visto sul modulo A/Import».

32) Le disposizioni di attuazione della causale 34 *b*) (ESBORSI) sono sostituite dalle seguenti:

«Le banche abilitate possono dar corso ai trasferimenti dei compensi in favore di amministratori di società od enti, nonché di membri di organi di controllo di persone giuridiche, ai sensi della presente causale, a condizione che tali soggetti non vengano ad assumere, in relazione alla carica ricoperta, la qualifica di residenti ai fini valutari e cioè quando la funzione esercitata non comporti il compimento di una serie di atti che richiedono una presenza non saltuaria ed occasionale nel territorio nazionale».

33) Le disposizioni di attuazione della causale 42) (ESBORSI) sono sostituite dalle seguenti:

«Tra i trasferimenti eseguibili ai sensi della presente causale sono da ricomprendere anche quelli per diritti di traduzione».

34) Le disposizioni di attuazione della causale 44) (ESBORSI) sono sostituite dalle seguenti:

«L'assistenza che deve essere fornita per un periodo di tempo determinato e stabilito in relazione al particolare tipo di servizio prestato, può consistere, ad esempio, in consultazione e trasferimento di esperti, redazione di piani e disegni di ordine tecnico, istituzione di controlli di fabbricazione, studi di mercato e formazione del personale».

35) Per la causale 68*a*) (ESBORSI) sono introdotte le seguenti disposizioni di attuazione:

«Si precisa che tra i provvedimenti giudiziari divenuti definitivi, idonei a giustificare l'effettuazione di esborsi, vanno tra l'altro annoverati il decreto ingiuntivo non opposto e lo stato passivo divenuto esecutivo nelle procedure concorsuali».

36) Per la causale 68 *b*) (ESBORSI) vengono introdotte le seguenti disposizioni di attuazione:

«Le banche possono dar corso ai regolamenti derivanti dagli accordi della specie dopo aver acquisito le prove scritte dell'accordo e dopo aver accertato anche che la transazione ha posto fine ad una lite già cominciata o ha prevenuto una lite che può sorgere.

Si precisa inoltre che il soggetto residente deve con responsabile dichiarazione specificare i motivi che rendono per lui conveniente l'accordo con particolare riferimento alla operazione cui la transazione inerisce».

37) Nelle disposizioni di attuazione della causale 72) (ESBORSI) il penultimo comma della lettera I) NORME COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI A TERMINE, è modificato come segue:

«Nel caso in cui l'operazione a termine si concluda con l'importazione o l'esportazione della merce, la banca prescelta dall'operatore dovrà fornire all'Ufficio italiano dei cambi (Servizio Operazioni in Cambi), con modulo standard barrato, gli estremi del relativo modulo valutario, allegando fotocopia della bolla doganale».

38) I punti 3) e 5) delle disposizioni di attuazione della causale 101) sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

«3) Le partecipazioni onde trattasi possono essere assunte (totalmento o parzialmente) anche con apporto di merci o macchinari a dogana da impiegare nell'impresa estera, osservate le disposizioni di cui all'art. 20 del decreto ministeriale 18 luglio 1985».

«5) Sono vietate operazioni a premio o di riporto, come pure di acquisto (o vendita) a pronti contro contemporanea vendita (o acquisto) a termine di titoli emessi o pagabili all'estero».

39) Le disposizioni di attuazione della causale 104*a*) sono sostituite dalle seguenti:

«1) L'acquisto dei titoli di cui alla causale in riferimento deve essere effettuato a fermo, con regolamento in contanti o a termine e, quando quotati, nel rispetto delle norme vigenti nelle relative borse di contrattazione. L'acquisto di titoli destinati, nall'ambito di piani di risparmio (o investimento) predisposti dalla casa madre, a propri dipendenti o a dipendenti delle società del Gruppo, deve aver luogo secondo le condizioni e le modalità fissate in tali piani.

2) Le disposizioni di cui alla causale in riferimento devono intendersi valide anche per l'acquisto nei Paesi CEE di titoli azionari ed obbligazionari quotati soltanto in listini di organi collegati con le borse valori ufficiali del paese considerato, nonché per l'acquisto a fermo con regolamento per contanti di titoli emessi o pagabili all'estero ed ammessi alla quotazione ufficiale oltre che presso borse estere, anche presso borse valori italiane.

3) La causale in riferimento non si applica all'acquisto di titoli italiani in valuta estera soggetti a conversione, valendo per essi le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1948, n. 788. Qualora l'acquisto abbia per oggetto obbligazioni ammesse alle operazioni di sistemazione e conversione previste dal Decreto Legislativo 8 settembre 1947, n. 921 e dalla Legge 3 febbraio 1951, n. 48, il prezzo non deve essere superiore a quello di mercato dei nuovi titoli che sarebbero spettati ai possessori se avessero provveduto alla conversione, tenuto conto anche di tutti gli interessi maturati su detti nuovi titoli.

4) I residenti possono acquistare, per il tramite di banche abilitate, titoli italiani espressi in lire quotati presso borse valori ufficiali estere, anche se rappresentati da certificati emessi all'estero. I titoli acquistati — previa sostituzione, se rappresentati da certificati ordinari emessi all'estero, con titoli nominativi di emissione italiana muniti della stampiglia «circolante all'estero» — devono essere intestati al nome dei residenti interessati e reintrodotti nel territorio della Repubblica per la conversione in titoli di circolazione interna.

5) Sono vietate su detti titoli operazioni a premio o di riporto, come pure di acquisto (o vendita) a pronti contro contemporanea vendita (o acquisto) a termine».

40) Il punto 2) delle disposizioni di attuazione della causale 104*b*) è sostituito dal seguente:

«Sono vietate su dette quote operazioni a premio o di riporto, come pure di acquisto (o vendita) a pronti contro contemporanea vendita (o acquisto) a termine».

41) Il punto 3) delle disposizioni di attuazione della causale 201) è sostituito dal seguente:

«Nell'interesse di non residenti sono consentite vendite di titoli a termine, soltanto a fronte di titoli giacenti in deposito dell'estero presso la banca, oppure che risultino già acquistati a termine. Sono vietate operazioni a premio e di riporto, facilitazioni di credito in lire o in valuta in qualsiasi forma eseguite, come pure acquisti o vendite a pronti contro contemporanea vendita (acquisto) a termine».

42) Nelle disposizioni di attuazione della causale 3) dell'allegato B, il punto *iii), sub b),* sub 1) è sostituito dal seguente:

«*iii)* il regolamento dell'operazione, indipendentemente dalla durata della stessa e a prescindere da qualsiasi termine per le eventuali quote in via anticipata, sia previsto a stati di avanzamento dei lavori e comunque non oltre i termini in facoltà bancaria la cui decorrenza deve intendersi a partire dalla presentazione dei singoli stati di avanzamento dei lavori. Eventuali quote di pagamento «a collaudo» siano contenute nella misura conforme agli usi commerciali e comunque non superiore al 15%».

43) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 106, e delle causali 19), 21) e 64) dell'allegato A sono abrogate.

Il direttore: MONTERASTELLI

(7562)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651235/6) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411200852940)

L. 1.00